

Il Registro imprese di Pescara rifiuta la reintestazione

Antiriciclaggio, senza Pec le quote societarie al palo

DI FABRIZIO VEDANA

Rifiuto a dare seguito alla richiesta di reintestare al titolare effettivo le quote societarie intestate alla fiduciaria per mancanza dell'indirizzo Pec della società partecipata. Queste le motivazioni che accompagnano il rifiuto apposto dall'ufficio del registro imprese di Pescara alla richiesta fatta da una fiduciaria che, stante l'impossibilità di completare l'adeguata verifica antiriciclaggio sul mandante per conto del quale risultava intestataria di quote di una società a responsabilità limitata, ha, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 231/07, receduto dal mandato e proceduto ad un coattiva reintestazione dei beni al titolare effettivo.

L'atto di rifiuto dell'ufficio del Registro, contro il quale la fiduciaria ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 2189 comma 3 del codice civile, non pare trovare alcun fondamento giuridico in quanto impedisce di adempiere ai necessari obblighi pubblicitari ad un atto societario conseguente ad un preciso obbligo normativo, quello di restituzione dei beni ai clienti per i quali non è stato possibile effettuare l'adeguata verifica antiriciclaggio.

La motivazione addotta dal registro imprese di Pescara a fondamento del rifiuto di accettare l'atto è la mancata osservanza di un obbligo (quello di avere una Pec) che non

ricade in alcun modo sui soci della società ma sull'amministratore della stessa.

La mancanza della casella Pec avrebbe potuto al più, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2630 del codice civile e dall'articolo 16 comma 6-bis del dl 29/11/2008, determinare una sospensione della domanda per tre mesi, in attesa della sua integrazione con l'indirizzo di posta elettronica certificata che, è bene ricordarlo ancora una volta, avrebbe comunque dovuto essere richiesto dall'amministratore e non certo dal socio.

Per di più, nello specifico caso esaminato, trattavasi di richiesta di iscrizione a registro imprese presentata da un notaio, pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue pubbliche funzioni tra le quali rientra anche quella di ricevere atti di reintestazione fiduciaria di quote di società.

Il diniego dell'ufficio del registro di Pescara si presenta ancor più grave se si considera che altri uffici, anche ben più grandi, come Milano, Brescia e Roma, hanno tempestivamente dato seguito alla richiesta di iscrizione dell'atto di reintestazione che, come ha chiarito anche l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia con la Comunicazione del 10 marzo 2014, si presenta come un adempimento obbligatorio in assenza dei necessari dati antiriciclaggio del cliente per conto del quale la fiduciaria è intestataria della partecipazione societaria.

